

DISCIPLINARE D'INCARICO

Visto l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione della Provincia di Pordenone, il quale stabilisce che la Giunta Provinciale nomina il Nucleo di Valutazione, composto dal Direttore Generale, che lo presiede e da tre membri scelti tra i dirigenti di altre Amministrazioni o aziende o professionisti esperti in tecniche di valutazione e controllo;

Vista la deliberazione della G.P. n. _____ del _____ con la quale è stato nominato, tra l'altro, il Signor _____ quale membro esperto componente il Nucleo di Valutazione;

Dato atto che il suddetto rapporto di collaborazione deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico;

Tra il Rappresentante della Provincia di Pordenone, _____

e

si conviene e si stipula quanto di seguito precisato:

ART.1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Signor _____ accetta l'incarico come sopra deliberato dalla Giunta e, pertanto, si impegna a collaborare ad assicurare i seguenti adempimenti:

- a. analizzare e verificare le attività e i risultati conseguiti da ciascun servizio provinciale con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi programmati anche negli atti di indirizzo generale e alla corretta ed economica gestione delle risorse disponibili;
- b. svolgere un'azione di supporto della Giunta nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico;
- c. fornire elementi alla Giunta sullo stato di attuazione dei programmi;
- d. supportare l'organo politico nella definizione del Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica;
- e. collaborare con il servizio Controllo di Gestione per la individuazione di indicatori (qualità, costi, tempi, risultati, ecc.) e modalità di misura delle attività dell'Ente;
- f. presentare due relazioni annuali sull'attività svolta dal nucleo stesso, nonché una relazione consuntiva per ogni esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi dei singoli servizi, da presentarsi al Presidente, segnalando gli eventuali scostamenti dalle previsioni e dagli obiettivi programmati;
- g. fornire al Presidente elementi di valutazione dei dirigenti;
- h. svolgere ogni altra funzione demandata al Nucleo di Valutazione dalla vigente normativa.

ART.2 - DURATA

L'incarico di cui al presente disciplinare, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico per un periodo di tre anni.

ART.3 - COMPENSO

La Provincia di Pordenone, per l'espletamento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione, corrisponderà il compenso annuo omnicomprensivo di Euro 4.648,11.

In caso di cessazione anticipata, per i periodi inferiori all'anno, il suddetto compenso è determinato, proporzionalmente, nella misura di Euro 387,34 mensili, ovvero Euro 12,91 giornalieri.

Il compenso, da assoggettare alle ritenute di legge, sarà corrisposto a cadenza non inferiore al quadrimestre.

ART.4 - INFORMAZIONE

Il componente del Nucleo ha diritto, anche singolarmente, di prendere visione dei documenti amministrativi detenuti dagli uffici e di richiederne copia per iscritto o oralmente.

Ha altresì diritto di richiedere agli uffici, oralmente o per iscritto, ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti.

Le suddette richieste vanno rivolte ai dirigenti responsabili delle singole unità operative, che dovranno ottemperarvi.

L'incaricato si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

ART.5 - CESSAZIONE

Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tal caso il compenso sarà rapportato in proporzione alla effettiva durata dell'incarico. Anche in tale eventualità il componente del Nucleo dovrà assicurare la collaborazione necessaria per le eventuali valutazioni di competenza, relative al periodo precedente la cessazione dell'incarico, salvo diverso accordo tra le parti.

ART.6 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del presente disciplinare d'incarico, non definite in via breve fra le parti contraenti, saranno demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti, uno ciascuno, dalle parti e il terzo da designarsi, di comune accordo, tra le parti medesime.

ART.7 - REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

IL DIRIGENTE

L'INCARICATO
